

DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N.39

Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Il decreto legislativo 12.02.93, n.39 ha istituito all'art.4, comma 1, l'Autorità informatica nella pubblica amministrazione ed al successivo art.5, comma 2, ha previsto che la stessa provveda all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento e per la realizzazione dei progetti innovativi da essa direttamente gestiti nei limiti dei fondi da iscriversi in due distinti capitoli dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con successivo provvedimento (art. 176 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 1969 è stata modificata la denominazione "Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione".

A seguito dell'entrata in vigore dell'art.8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 che ha previsto l'autonomia gestionale della Presidenza del Consiglio stabilendo che le risorse da utilizzare per le finalità proprie devono essere iscritte "in apposita unità previsionale della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze", è stato istituito sin dal 2001 in detto stato previsionale il capitolo 1707 (già 2501) con uno stanziamento per il 2002 di euro 12.826.684,00 totalmente erogato.

La legge finanziaria 27.12.02, n.289 (tabella C) ha previsto, per il 2003, lo stanziamento di euro 12.087.000,00 di cui nel primo semestre sono state erogate due rate trimestrali per un totale di euro 6.043.500,00.

Nel secondo semestre sono state invece erogate ulteriori due rate trimestrali per un totale di euro 6.043.500,00 con una integrazione aggiuntiva di euro 753.541,00 per un totale complessivo di euro 6.797.041,00.

Per il 2004 è stato previsto dalla legge 24 dicembre 2003 n.350 (finanziari 2004) lo stanziamento di euro 11.820.000,00 di cui, nel primo semestre sono state già pagate due trimestralità per un totale di euro 5.910.000,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato	1707
Leggi di riferimento	D.Lgs. 39/1993, art.4 comma1
Modifiche intervenute nel 2003	DM n. 76444
Autorizzazioni complessive	€ 87,88

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 52,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 52,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 52,52
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2003**

a) autorizzazioni nel 2003	€ 12,84
b) impegni assunti nel 2003	€ 12,84
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 12,84
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	€ 5,91
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€ 5,91
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 5,91
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 5,91

LEGGE N.19 MARZO 1993, N. 68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

Il D.L. 18 gennaio 1993, n.8 recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 ha disposto il finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane.

In particolare l'art.1, comma 3 delle citata legge di conversione 19.3.1993, n.68 ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186.5 ml. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 ml. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità alla data del 31.12.1993 di lire 1 miliardo è stata inviata in economia.

Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per la concessione dei mutui .

La Direzione Generale del Tesoro, ora Dipartimento del Tesoro, su presentazione da parte della Cassa DD.PP del ruolo concernente i mutui concessi ai sensi della legge di cui trattasi, rimborsa annualmente il relativo onere di ammortamento con accredito a favore della Cassa medesima sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Centrale.

Con la legge 17 maggio 1999, n.144 è stato concesso un contributo decennale a partire dell'anno 2000 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa DD.PP. concede ai comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla legge 68/93. L'ammontare complessivo della spesa da parte dello Stato è stata quantificata dal CIPE con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925 sulla base del tasso della Cassa DD.PP., vigente alla data del 15/11/2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.

Nella medesima delibera CIPE è stata ripartita tra le Regioni l'ulteriore somma di lire 60.553.088.621 determinata dall'attualizzazione dell'impegno di spesa residuale, pari a lire 5.134.000.000, dei 20 miliardi lire annui previsti dalla citata legge 68/93.

La legge di bilancio ha stanziato, per l'anno finanziario 2003, l'importo di euro 7.584.769,00 sia in termini di competenza che di cassa.

Nel corso dell'anno, con legge di assestamento, il capitolo 7151 è stato integrato dell'importo di euro 1.267.840,00 in termini di competenza ed euro 5.943.670,00 in termini di cassa, ed effettuati pagamenti a favore della Cassa DD.PP. per euro 8.852.609,00 sulla competenza e per euro 4.675.830,69 a valere sui residui.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato

7151

Leggi di riferimento

L. 18/1/1993, n.68 - L. 17/5/1999, n.144

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive

€ 258,23

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€ 101,81
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€ 63,39
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€ 63,39
d) economie a tutto il 31.12.2003	€ 38,42
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	€ 8,85
b) impegni assunti nel 2003	€ 8,85
c) pagamenti effettuati nel 2003	€ 13,53
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€ 7,57
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€ 7,57

DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691, CONVERTITO DALLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1995, N. 35

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 691/94, convertito dalla legge 35/95, ha previsto un incremento delle disponibilità del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Le nuove risorse sono state destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del predetto D.L. n. 691/94 dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

La legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 550, ed in particolare la tabella F, ha previsto uno stanziamento totale di lire 1143 mld. (€ 590,31 mln) in ragione di lire 107 mld. (€ 55,26 mln.) per l'anno 1996, lire 117 mld. (€ 60,43 mln) per ciascuno degli anni 1997 e 1998, lire 802 mld. (€ 414,20 mln.) per il 1999 e successivi.

La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (L.F. per l'anno 1997), ha rimodulato gli stanziamenti in ragione di lire 70 mld. (€ 36,15 mln.) per gli anni 1997, 1998 e 1999 e di Lire 826 mld. (€ 426,60 mln.) per il 2000 e successivi.

La leggi finanziarie degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 hanno confermato gli importi programmati per ciascuno degli anni e, da ultima, la legge 28 dicembre 2001 ha previsto lire 70 mld. (€ 36,15 mln) per gli anni 2002 e 2003 ed Euro 281,98 mln. per il 2004 e seguenti.

La legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, in attuazione dell'art. 46 della legge 488/2001, ha istituito un fondo di investimento (cap. 7005/p) iscritto nel centro di responsabilità "Gabinetto ed Uffici ..." nel quale sono confluite anche risorse destinate al cap. 7299. Attualmente non si è ancora provveduto al riparto del predetto fondo, pertanto nell'anno in corso non c'è stato alcuno stanziamento nell'apposito capitolo. Al riguardo si rileva che nella tab. F della sopracitata L.F. sono stati confermati gli stanziamenti previsti, indicando l'importo di € 181,98 per l'anno 2004 ed € 100,00 per il 2005.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7299 (già 7658)

Leggi di riferimento D.L. 691/1994 convertito dalla L.35/1995, art. 2 c.1

Modifiche intervenute nel 2003 : legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350

Autorizzazioni complessive € 590,31 ml.

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a)autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	308,32
b)impegni assunti a tutto il 31.12.2003	308,32
c)pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	308,32
d)economie a tutto il 31.12.2003	
e)residui propri a tutto il 31.12.2003	
f)residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a)autorizzazioni nel 2003	36,15
b)impegni assunti nel 2003	36,15
c)pagamenti effettuati nel 2003	36,15
d)economie nel 2003	
e)residui propri nel 2003	
f)residui di stanziamento nel 2003	
g)perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

a)impegni assunti nei primi sei mesi	
b)pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c)impegni previsti per i successivi sei mesi	
d)pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE N. 266/1997, ART.12 COMMA 1

Interventi urgenti per l'economia

La legge n. 266/1997, riguardante interventi urgenti per l'economia, ha previsto all'articolo 12 il rifinanziamento di incentivi al sistema produttivo.

A tal fine il comma 1 del predetto art. 12 dispone l'incremento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 295/73, per la concessione di agevolazioni relative alla legge n. 1329/1965 (contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili, c.d. "legge Sabatini").

Il fondo viene aumentato di Lire 75 mld. (38,73 mln. di Euro) annui per dieci anni, a decorrere dal 1998.

La legge finanziaria n. 449/1997 ha modificato l'incremento prevedendo un importo totale di lire 710 mld (€ 366,68 mln.) ripartito in ragione di lire 35 mld (€ 18,08 mln.) per l'anno 1998, lire 75 mld (€ 38,73 mln.) per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, lire 225 mld (€ 116,20 mln.) per il 2005 e successivi.

Il decreto legislativo 31.3.1998 n. 143 ha attribuito alla Simest S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, con il conseguente trasferimento dal Mediocredito Centrale S.p.a. a tale società dei fondi e delle disponibilità finanziarie per assicurare la piena continuità operativa degli interventi agevolativi previsti. allo stanziamento del predetto capitolo 7776 viene detratta la somma di lire 75 miliardi che viene trasferita annualmente alla Simest a scomputo del credito da questa vantato nei confronti del Mediocredito Centrale. Nella necessità di separare le risorse indirizzate a favore del settore estero (capitolo 7775) da quelle per l'interno è stato istituito un nuovo capitolo 7776 (poi 7658) "Contributo al Mediocredito Centrale per interventi di sostegno finanziario al sistema produttivo interno" cui affluiscono finanziamenti ai sensi delle leggi: 329/65, 35/95, 266/97 ecc.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha confermato gli stanziamenti previsti dalle leggi precedenti indicando per gli anni dal 2004 al 2007 un importo di € 38,73 per ciascun anno.

I versamenti sono stati regolarmente effettuati a favore della Simest S.p.a. tutti gli anni, compreso il 2004.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7299

Leggi di riferimento L. 266/1997, art. 12, c. 1

Modifiche intervenute nel 2003 : legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350

Autorizzazioni complessive € 366,68 ml.

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	211,74
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	211,74
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	211,74
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	38,73
b) impegni assunti nel 2003	38,73
pagamenti effettuati nel 2003	38,73
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

a) impegni assunti nei primi sei mesi	38,73
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	38,73
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

D.L. 30 GENNAIO 1998, N. 6 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 MARZO 1998, N. 61

D.L. 11 GIUGNO 1998, N. 180 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267

D.L. 13 MAGGIO 1999, N. 132 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 13 LUGLIO 1999, N. 426.

Protezione civile ed interventi a favore di zone colpite da terremoti e da eventi franosi.

I finanziamenti per la Protezione civile e gli interventi a favore di zone terremotate o interessate ad eventi franosi, con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 8, comma 1, cessano di essere assegnati nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per confluire in apposito capitolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla stessa Presidenza che li utilizzerà nei limiti di quanto stanziato e secondo le indicazioni poste con le norme che disciplinano la materia sopra indicata.

In attuazione del disposto del citato art. 8, comma 1, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo 7443, U.P.B. 3.2.10.3 del bilancio del MEF.

Il capitolo in questione comprende, per il 2002, gli stanziamenti relativi alle seguenti leggi:

- Decreto Legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, recante interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria (art. 15, comma 1, ed art. 21, comma 1);
- Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania (art. 4, comma 5);
- Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni nella legge 13 luglio 1999, n. 426, recante interventi urgenti in materia di protezione civile (art. 4, commi 1 e 2, art. 7, comma 1).

L'importo complessivo degli stanziamenti previsti per le sopraindicate norme di legge

ammonta, per l'anno 2002, ad € 249.350.104,00.

Nel corso di tale anno è stato impegnato e pagato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri tutto l'importo di € 249.350.104,00 e al 31/12/02 si è chiesta la conservazione di € 12.460.242,00, relativi ad ulteriori assegnazioni (D.M. 104617) rimaste sul capitolo alla chiusura dell'esercizio.

Nell'anno 2003, inoltre, è stato emanato il Decreto Legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella Legge 8 aprile 2003, n. 62 con il quale è stato previsto:

- un limite di impegno quindicennale di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004 per la stipula di mutui con la BEI, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa Depositi e Prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria (art. 1-comma 1);

- uno stanziamento pari a 20 milioni di Euro per l'anno 2003 per le stesse finalità di cui al citato comma 1 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della Legge n.166/2002 (art. 1- comma 2).

La legge finanziaria 2003 del 27.12.02 n.289 ha disposto uno stanziamento sul cap.7443 di € 463.539.419,00 e nel primo semestre dell'anno 2003 si è provveduto al pagamento di €12.460.242,00. (residui 2002) a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. n. 22036 del 6 marzo 2003 (Dipartimento Rag. Gen. Stato – I.G.P.B.- Uff. XII) il capitolo 7443 del bilancio della spesa del MEF è stato integrato dell'importo di € 58 milioni, pari a quanto complessivamente previsto dal D.L. n. 15/2003 per l'esercizio 2003.

Con D.M n.11105 del 17.7.03 e D.M. n.92426 del 20.10.03 si è provveduto al pagamento di euro 248.309.467,50 ed euro 260.769.709,50 con una rimanenza sul capitolo di euro12.460.242,00 al 31.12.03 e per i quali si è chiesta la conservazione.

La legge finanziaria 2004 ha disposto sul capitolo euro 532.527.000,00.

Dopo un primo esperimento effettuato nel 2003, a decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento iscritto sul cap 7443 in discorso è stato articolato in n.8 piani di gestione, a ciascuno dei quali è stata conferita una specifica dotazione di competenza e cassa, nonché associata una determinata legge di riferimento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato **7443**

Leggi di riferimento DL. 30/1/98, n.6 - DL.11/6/98 n.180
DL. 13/5/99, n.132
Modifiche intervenute nel 2003 DM 2036 del 6/3/03
L. 8/4/2003, n.62
Autorizzazioni complessive € 2.055,85

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	€	783,35
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	€	770,88
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	€	770,88
d) economie a tutto il 31.12.2003		
e) residui propri a tutto il 31.12.2003		
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	€	12,47
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002		

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	€	533,99
b) impegni assunti nel 2003	€	521,53
c) pagamenti effettuati nel 2003	€	521,53
d) economie nel 2003		
e) residui propri nel 2003		
f) residui di stanziamento nel 2003	€	12,47
g) perenzioni nel 2003		

esercizio 2004

b) impegni assunti nei primi sei mesi		
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi		
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	544,98
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	544,98

LEGGE 18 GIUGNO 1998, N. 194

Interventi nel settore dei trasporti

L'articolo 1 della legge 194/98 prevede interventi nel settore del trasporto aereo.

Il comma 4, in particolare prevede che, in relazione al processo di liberalizzazione e di privatizzazione del mercato del trasporto aereo, il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E., di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, è autorizzato ad erogare somme per la ricapitalizzazione delle società di trasporto aereo di cui all'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di spesa di lire 196 miliardi per l'anno 1998, di lire 322 miliardi per l'anno 1999, di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

L'articolo 2 della legge 662/96 al comma 192 recita: "Sono abrogate le disposizioni legislative che fanno obbligo all'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I. S.p.A.) di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali e relative società che svolgono servizi di supporto.

Prima della cessione di una quota azionaria tale da comportare la perdita della maggioranza del capitale sociale delle predette società, il Governo trasmette il relativo piano industriale al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Alle partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici anche territoriali ed economici in imprese assicurative si applica il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 del D.L. 31 maggio 1994, n.332 (281), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.474.

Il menzionato processo permette a tali aziende di essere collocate sul mercato e conseguentemente quotate in borsa e su tale andamento il Ministro dei trasporti riferisce ogni sei mesi al Parlamento.

Le varie leggi finanziarie hanno rimodulato l'onere di copertura rimasto in: 222 md. per il '99, 300 md. per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e 500 md. per il 2002.

La legge finanziaria 2001 ha autorizzato 300 md. per ciascuno degli anni 2001-2002 e 200 md. per il 2003.

Nell'anno 2002 il capitolo 7290 (ex7647) non è stato iscritto in bilancio ma, successivamente, con decreto ministeriale n.0043422 è stata disposta un'assegnazione di euro 112.587.604,00 solo in termini di cassa.

Con successivo decreto ministeriale in data 17 maggio 2002, n. 49025 è stata disposta l'assegnazione di euro 893.290.000,00, sia in termini di competenza che di cassa.

Il decreto - legge 15 aprile 2002, n.63, recante "Disposizioni finanziare e fiscali urgenti in materia di riscossioni, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture", all'articolo 9, terzo comma autorizza il Ministro dell'Economia e delle Finanze, al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della Società Alitalia S.p.A. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4 della legge 18 giugno 1998, n.194.

Nell'anno 2003 il capitolo 7290 non è stato iscritto in bilancio.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7290

Leggi di riferimento: legge 18 giugno 1998, n.194

Modifiche intervenute nel 2003 -

Autorizzazioni complessive: 1.677,28 ml. di euro

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003 :	1.376,70
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003:	1.367,49
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003:	1.367,49
d) economie a tutto il 31.12.2003:	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	9,21
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003:	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003:	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003:	
b) impegni assunti nel 2003:	
c) pagamenti effettuati nel 2003:	
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003:	9,21
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi:
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488, ART. 27 COMMA 11

Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile

La legge finanziaria 2000, art. 27, c. 11, al fine della razionalizzazione degli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile, ha stabilito che le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 19 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il predetto fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lettera f, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Ai sensi della legge finanziaria 2000, art. 63, c. 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha destinato per l'anno 2000 lire 100 mld per gli interventi agevolati di competenza alla Società per l'imprenditorialità giovanile nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e successive modificazioni. Nel corso dell'anno 2000 è stato operato un riordino generale della materia riguardante l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, al fine di semplificare e razionalizzare gli interventi, sia attraverso l'istituzione del predetto fondo, sia con la successiva emanazione del D.lgs. del 21 aprile 2000, n. 185; ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto, è stato affidato a Sviluppo Italia S.p.A., subentrata alla Società per l'imprenditorialità giovanile, il compito di provvedere all'erogazione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

Con legge finanziaria 2001 sono stati stanziati per l'anno 2001 lire 80 mld, per gli anni 2002 e 2003 lire 360 mld ciascuno. Nel corso dell'anno 2001 c'è stata una rimodulazione degli importi iscritti in tabella F come segue: per il 2002 e per il 2003 le annualità da iscrivere in bilancio sono state ridotte a lire 300 mld per ciascun anno, mentre sono state destinate lire 120 mld per l'anno 2004.

La legge finanziaria 2002 ha nuovamente rimodulato gli stanziamenti indicando per l'anno 2002 € 359.937.000,00 (pari a L. 696.935.214.990), per l'anno 2003 € 309.937.000,00 (pari a L. 600.121.714.990), e per l'anno 2004 € 216.975.000,00 (pari a L. 420.122.183.250).

La legge finanziaria 2003, art. 61 c.1, al fine di creare un riequilibrio economico e sociale, ha istituito un Fondo per le aree sottoutilizzate (cap. 7576), coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/98, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative. Il Fondo è ripartito con apposite delibere del CIPE. Attualmente ancora non si è proceduto ad alcun riparto del predetto Fondo, pertanto per l'anno in corso non si ha ancora l'istituzione del capitolo di pertinenza con il relativo stanziamento. Al riguardo, però, si rileva che in Tab. F (cap. 7576) sono stati confermati gli stanziamenti già previsti dalla legge finanziaria 2002, indicando per l'anno 2003 l'importo di € 309.937.000,00 e per l'anno 2004 l'importo di € 216.975.000,00. Il 15 ottobre 2003 con Decreti del Ministro n. 81018 e n. 107354 è stato istituito in bilancio il capitolo 7212 con uno stanziamento di in aumento in termini di competenza e di cassa rispettivamente della somma di € 150ml e della somma di € 159ml;

Per quanto riguarda i pagamenti disposti a favore della società Sviluppo Italia, sono stati corrispondenti al totale dei predetti stanziamenti e cioè pari a € 309.937.000,00.

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Tesoro

Capitolo amministrato 7212

Leggi di riferimento L. 488/99

Modifiche intervenute nel 2003

Autorizzazioni complessive: € 309,94 ml.

(importi in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2003

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2003	309,94
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2003	309,94
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2003	309,94
d) economie a tutto il 31.12.2003	
e) residui propri a tutto il 31.12.2003	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2003	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2003	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2003

a) autorizzazioni nel 2003	309,94
b) impegni assunti nel 2002	309,94
c) pagamenti effettuati nel 2003	309,94
d) economie nel 2003	
e) residui propri nel 2003	
f) residui di stanziamento nel 2003	
g) perenzioni nel 2003	

esercizio 2004

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	216,97
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	216,97